



La contabilità dell'*agricola* e quella del *foenerator*

Giuseppe Giliberti

1. Il francescano Luca Pacioli, primo grande teorico del metodo della partita doppia, intuì che la contabilità riflette sempre, oltre che la struttura economica, anche il sistema di valori etici prevalenti nella società.¹ Ebbene, la contabilità dei grandi proprietari terrieri romani, come Catone o Seneca, partiva dalla premessa ideologica che l'agricoltura fosse la sola attività economica degna della *nobilitas*. La brama del guadagno era considerata - con notevole ipocrisia - una perversione.² Sta di fatto che, nonostante tutti investissero in attività commerciali (*negotiatio*) e prestiti a interesse (*foeneratio*), il ricco romano era essenzialmente un uomo che viveva di rendita e badava alla stabilità della sua posizione, più che alla massimizzazione dei profitti.³ Non seguiva lo stile di amministrazione attiva della proprietà, che lo Pseudo-Aristotele definiva "attico".⁴ Ispezionava periodicamente le sue proprietà, si aspettava che esse rendessero una certa somma, ma poi lasciava in genere una notevole autonomia a dipendenti preposti alle varie attività.⁵ Non a caso, i Romani usavano una contabilità di tipo patrimoniale,

* Giuseppe Giliberti è professore ordinario di Fondamenti del diritto europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino.

Indirizzo mail: giuseppe.giliberti@uniurb.it

¹ Cfr. M. CIAMBOTTI, *Finalità e funzioni della contabilità in partita doppia nell'opera di Luca Pacioli*, in F.M. CESARONI, M. CIAMBOTTI et AA., *Le tre facce del poliedrico Luca Pacioli*, Urbino 2010, p. 11 ss. Sulla continuità storica di alcuni principi della ragioneria romana, cfr. V. MASI, *La scienza del patrimonio*, Milano 1971, p. 415 ss.

² Cato, *De agri c.*, praef.

³ Cfr. D.P. KEHOE, *Management and Investment on Estates in Roman Egypt during the Early Empire*, Bonn 1992, p. 90 s.

⁴ Per lo Pseudo-Aristotele (*Oecon.*, I A 5-6, 1344 b-1345 a), tale sistema era basato su uno stretto controllo del padrone e comportava che la casa padronale non avesse bisogno di magazzini per le merci. Esso era consigliato per le piccole proprietà. Per le grandi, era meglio lasciare l'amministrazione nelle mani di personale specializzato. Plut., *Pericl.*, 16.4-6, riferisce che i familiari di Pericle si lamentavano del suo stile di vita: egli vendeva tutto il raccolto in blocco e poi comprava al mercato tutti i beni di consumo di cui avesse bisogno, tenendo nota delle spese e facendo amministrare il patrimonio con assoluta precisione da un suo servo. A. COZZO, *Le passioni economiche nella Grecia antica*, Palermo 1991, p. 94 ss., associa il sistema attico all'affermazione della democrazia. A Roma, invece, tutti accoglievano il suggerimento di Catone e di Varrone di comprare poco e vendere il più possibile: Cato, *De agri c.*, 2.7; Varro, *De r. r.*, 1.22.6.

⁵ Cfr. J. CARLSEN, *Le attività agricole e dell'allevamento*, in A. MARCONE (cur.), *L'età romana. Liberi, semiliberi e schiavi in una società premoderna*, Roma 2016, p. 235 ss. Cicerone paragonava questi schiavi di fiducia, cui si richiedevano non solo capacità tecniche, ma virtù morali come frugalità, industriosità e vigilanza, ai magistrati della Repubblica: Cic., *Pro Plancio*, 62. In particolare, il *vilicus* (affiancato dalla *vilica*),

centrata sul flusso di cassa e sintonizzata con il ritmo dell'annata agricola.⁶ Per quello che ne sappiamo, era poco adatta a render conto della dimensione reddituale ed a prevedere quanto avrebbero reso i singoli investimenti a lungo termine.⁷

Dei documenti contabili dei privati (*codex accepti et expensi*, *rationes* del banchiere, *kalendarium* del *faenerator*) non esistono esemplari conservati, ma solo qualche raro frammento e una certa quantità di conti, quietanze o garanzie che fanno riferimento a transazioni registrate in questo genere di libri. La scrittura contabile fondamentale⁸ per ogni *paterfamilias* che non fosse povero era certamente il *codex* (o *tabulae*) *accepti et expensi*,⁹ ovvero genericamente "*codex rationum*", in uso dal IV secolo a.C. fino a tutto l'età dell'Impero. Si trattava essenzialmente di un libro di cassa,¹⁰ costituito da un rotolo di papiro o una serie continua di *tabellae* cerate legate "a organetto", in cui si registravano, in rigoroso ordine cronologico gli incassi (*accepta*) e gli esborsi (*expensa*) derivanti dall'agricoltura e da ogni altra attività. I flussi di cassa venivano riportati in sezioni normalmente contrapposte (*acceptum ferre / expensum ferre*), con i *nomina* dei soggetti interessati, l'importo, la data e una sommaria descrizione della causale.¹¹ Ovviamente,

di cui Columella parla diffusamente nell'undicesimo libro del *De re rustica*, doveva possedere grandi doti tecniche e morali, e saper leggere, scrivere e far di conto. Era un peccato - rilevava Colum., *De re r.*, 1 praef., 5, che non esistessero scuole per addestrare questi tecnici così preziosi. Cfr. J. CARLSEN, *Land and Labour. Studies in Roman Social and Economic History*, Roma 2013, p. 87 ss.

⁶ Cfr. G.E.M. DE SAINTE CROIX, *Greek and Roman Accounting*, in A.C. LITTLETON, B.S. YAMEY (eds.), *Studies in the History of Accounting*, London 1956, p. 14 ss.; R. H. MACVE, *Some Glosses on 'Greek and Roman Accounting'*, in *Atti del Quarto Congresso internazionale di storia della ragioneria* (1984), Pisa 1985, p. 409 ss.

⁷ Colum., *De r. r.*, 3.3.8-15 calcola in 7000 HS il costo della terra, 8000 il vignaiolo, 14.000 l'impianto delle viti e altri costi di preparazione, 3480 HS di interessi passivi per i primi due anni, per un totale di 32.480 HS. La vigna produce 2.100 HS l'anno, a fronte dei 1950 che frutterebbe un *foenus* al 6%, quindi è un investimento più conveniente. Ma questo calcolo è piuttosto rudimentale, perché non tiene conto dell'ammortamento del costo dello schiavo viticoltore e delle vigne stesse. Ovviamente, la dimestichezza con il concetto della redditività degli investimenti su base annua non mancava del tutto. Cfr. Cic., *Att.*, 9.9.4: "*Sciebam enim te 'quoto anno' et 'quantum in solo' solere quaerere*"; Sen., *Ben.*, 4.13.3: "*Hoc dabo et hoc recipiam*", 4.12.3: "*quoto anno*"; Colum., *De r. r.*, 3.3. Cfr. J. ANDREAU, *Modernité économique et statut des manieurs d'argent*, in *MEFRA*, 97 (1985), p. 408 s.

⁸ Cfr. G. MINAUD, *La comptabilité à Rome*, Lausanne 2005, p. 33 ss. I documenti del *paterfamilias* prendevano il nome generico di *libri*. Spesso erano *tabulae*, cioè tavolette cerate, legate tra loro e sigillate, in maniera tale che fosse visibile una *scriptura exterior*, senza dovere rompere i sigilli per leggere quella *interior*. Più *tabulae* di legno cerato, o *membranae* di pergamena, formavano un *codex* (Sen., *de brev. vitae*, 13.4). Cfr. S. BALBI DE CARO, *La banca a Roma*, Roma 1989, p. 58 ss. Al posto delle tavolette, si poteva anche usare un *volumen* papiraceo: D. 40.7.6.7 (Ulp. 27 *ad Sab.*). La contabilità del banchiere (*instrumentum mensae*), sottoposta a un particolare regime di controllo, si componeva del *codex rationum* e di varie scritture ausiliarie. Cfr. D. 2.13.4.5 (Ulp. 4 *ad ed.*).

⁹ Cic., *Pro Roscio Com.*, 1-2; *Verr.* 2.76; 186; Ascon., *In Verr.*, 21; 23; 60. Cfr. R.M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht. Ein Beitrag zur Lehre von der Literalobligation*, Göttingen 1980, p. 162 ss.

¹⁰ Cfr. G.E.M. DE SAINTE CROIX, op. cit., p. 43. Documenti simili erano quelli dell'archivio di Aurelio Appiano ad Euhemeria. Cfr. D. RATHBONE, *Economic Rationalism and Rural Society in Third-Century A.D. Egypt*, Cambridge 1991, p. 343. Sui diversi tipi di materiale scrittoria, cfr. G. PURPURA, *Diritto, papiri e scrittura*, Torino 1999, p. 11 ss. R.M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht. Ein Beitrag zur Lehre von der Literalobligation*, Göttingen 1980, considera il *codex* una sorta di libro mastro, o di inventario periodico, che riepiloga lo stato del patrimonio. L'ipotesi che fosse un 'livre de raison', cioè un giornale di casa con acquisti e vendite e fatti rilevanti per la famiglia, come nella contabilità rinascimentale italiana e francese del Rinascimento, sembra infondata. Cfr. G. MINAUD, op. cit., p. 55 s.

¹¹ Cfr. P. Cairo Goodsp. 30, un registro di un amministratore di un grande fondo agricolo della fine del II sec. d.C.; Plin., *Nat. hist.*, 2.22. Nei conti finanziari moderni, le attività vengono registrate nella sezione dare (tradizionalmente a sinistra) e le passività in avere (a destra). Nei conti economici si applica la regola inversa: i costi in dare e i ricavi in avere. A Roma gli *accepta* (o i *debita*) erano a sinistra, gli *expensa* (o i *debita*)

l'esborso poteva essere effettuato per cause diverse: comprare beni di consumo, rifornire il peculio di un sottoposto, fare un prestito a interesse, acquistare uno schiavo, eccetera. Per consuetudine contabile, il conto doveva sempre partire da una provvista di denaro, e quindi con la registrazione di una somma negli *accepta*.¹²

Questa *domestica ratio* doveva essere compilata per tutta la vita, o anche per generazioni, dal *paterfamilias*.¹³ La sua corretta tenuta era considerata della massima importanza sociale, perché consentiva di ricostruire l'intera storia economica della famiglia. Il *codex* forniva un essenziale elemento di prova nei processi, in particolar modo quelli riguardanti crediti e debiti. Infatti, mediante questa scrittura contabile era possibile sia registrare effettivi movimenti di cassa relativi a mutui (*arcaria nomina*),¹⁴ che porre in essere dei contratti letterali (*nomina transscripticia*).¹⁵ Perciò, ai tempi di Cicerone, ci si aspettava che fossero seguiti i principi tecnici - ed al tempo stesso etici - dell'ordine, della chiarezza e della credibilità.¹⁶ Il libro doveva essere completo, ordinato e privo di abrasioni, e registrare tutte le operazioni con importi, date e motivazioni,¹⁷ anche per i minimi movimenti di cassa.¹⁸ In ogni transazione - dice Seneca - doveva essere annotato "*quantum, a quo, quare, quando, ubi, quemadmodum*". Luca Pacioli avrebbe detto: "el chi, el che, el quando, el dove".¹⁹

a destra. Cfr. il monumento funerario Rheinisches Landesmuseum Trier, NM 10042; G. MINAUD, op. cit., p. 76 ss.

¹² D. 2.13.6.3 (Ulp. 4 *ad ed.*).

¹³ Il *filius in potestate* non lo aveva: Cic., *Pro Cael.*, 7.17.

¹⁴ Gai 3.131 s.

¹⁵ Essenzialmente consistevano nell'annotazione nel *codex accepti et expensi* del creditore di un esborso a vantaggio del debitore (*expensilatio*). Si poteva procedere anche in assenza della controparte (Gai 3.138). Comunque, di solito si registrava simultaneamente il suo *actus contrarius* (*acceptilatio*) nella contabilità del debitore. Si veda Cic., *Pro Roscio com.*, 1.1. Cfr. A. SEGRÈ, *Note sulla forma del documento greco-romano*, in BIDR, 35 (1927), p. 69 ss. Lo scopo dei contratti letterali era effettuare una delegazione oppure novare una precedente obbligazione (una compravendita, un prestito contratto mediante mutuo o *stipulatio*, ecc.). La novazione veniva posta in essere registrando nella contabilità del creditore un fittizio pagamento del debito, e contestualmente un esborso della medesima somma a beneficio del nuovo debitore. Nei *nomina transscripticia* a scopo di delegazione (*a persona in personam*), il debitore principale delegava un terzo, con il consenso del creditore. Cfr. F. BERTOLDI, *Formalismo e negozi formali. Radici romanistiche e profili storico-comparatistici*, Modena 2016, p. 67 ss. Il sistema, secondo lo Pseudo-Asconio, fu superato e sostituito dai chirografi. Cfr. Asc., *In Verr.*, 2.1.60: "*Moris fuit unumquemquem domesticam rationem sibi totius vitae suae per dies singulos scribere, in quo appareret quid quisque de rebus suis, quid de arte, fenore lucre seposuisset, et quo die, et quid item sumptus damnive fecisset. Sed postquam obsignandis litteris reorum ex suis quisque tabulis damnari coepit, ad nostram memoriam tota haec vetus consuetudo cessavit*".

¹⁶ D. 2.13.1.2 (Ulp. 4 *ad ed.*); Sen., *Epist.*, 10.81.4 s. Cfr. P. JOUANIQUE, *Le codex accepti et expensi chez Ciceron. Étude d'histoire de la comptabilité*, in RH. 46 (1968), p. 5 ss. L'osservanza dell'*ordo* consentiva di reperire le varie operazioni, di calcolare le *usurae* e di stabilire come andassero imputati i rimborsi parziali dei debiti (*ratio temporis*): Sen., *Epist.*, 10.81.4; D. 46.3.102.2 (Scaev. 5 *resp.*). Dovevano venire saldati per primi i debiti anteriori e quelli su cui non c'era controversia, e non quelli derivanti da fideiussione o non ancora scaduti: D. 46.3.1 (Ulp. 43 *ad Sab.*). Un'operazione registrata al di fuori dell'*ordo* cronologico (*extraordinaria*) era di per sé sospetta: Cic., *Pro Roscio Com.*, 1.4; *Verr.*, 2.1. Per inserire una nuova operazione, relativa a un affare già registrato come concluso, si usava l'espressione AFPR (*ante factum post relatum*): Cic., *De orat.*, 2.69.

¹⁷ Cic., *Verr.*, 3.45; 107.

¹⁸ Cic., *Pro Roscio com.*, 1.4; Gai 3.128-130.

¹⁹ Sen., *Epist.*, 10.81.10; G. MINAUD, op. cit., p. 81 ss.

2. Gli *adversaria nomina* erano, invece, una 'prima nota di cassa', cioè una serie di conti finanziari in ordine cronologico,²⁰ mensilmente collazionati (*digesta*) e riversati, ugualmente in ordine cronologico, nel *codex*.²¹ Si trattava di documenti anch'essi normalmente divisi in due rubriche (*paginae*): la sezione *accepta* (il 'dare' delle attuali scritture contabili in partita doppia) e la sezione *data* ('avere').²²

Per essere davvero efficiente, la contabilità doveva comprendere molti altri documenti, sia nella casa padronale, che nei poderi, nelle botteghe, nelle vere e proprie aziende che i sottoposti amministravano per il *dominus*. Catone (1.2) consigliava, infatti, di tenere sotto controllo "il conto cassa (*ratio argentaria*), il conto del grano, quello del formaggio, il vino, l'olio, quello che è stato venduto, quanto ne è stato riscosso, quanto è il saldo da riscuotere, quanto è rimasto da vendere". Quindi, oltre alla cassa del *vilicus*, c'erano diversi altri conti, distinti per materia, compreso, probabilmente, un conto fornitori²³ e dei conti correnti con terzi.²⁴ A maggior ragione, la contabilità centrale (*ratio dominica*) doveva essere divisa in libri o conti diversi: cassa (*arca*),²⁵ casa (*domus*),²⁶ fornitori,²⁷ mutui attivi (*nomina*),²⁸ mutui passivi,²⁹ regali,³⁰ eccetera, più le varie attività economiche in cui era articolato il patrimonio³¹. Certamente esistevano altri documenti principali o ausiliari, come gli *inventaria* ovvero *libelli*³² (*suppellex*, argenteria, vestiti, gioielli,

²⁰ Esempi di estratti conto quadrimestrali di militari, compilati con la stessa logica degli *adversaria nomina*, in G. MINAUD, op. cit., p. 101 ss. Un documento analogo era l'agenda giornaliera (*epbemeris*), una tavoletta su cui si usava registrare gli impegni e le spese quotidiane, compresa la "paghetta" data dal genitore (*diariae*): Corn. Nep., *Att.*, 13.6; Sen., *Epist.*, 123.10; Petr., *Satyr.*, 75; Propert., *Eleg.*, 3.33.19-21. I conticini più rudimentali erano contenuti in vari tipi di supporti scrittori (*codicilli*, *libelli*, *tabellae*, *ratiunculae*, *logaria*, *pugillares*). Cfr. D. 33.9.3.10 (Ulp. 22 *ad Sab.*).

²¹ Cic., *Pro Roscio com.*, 2; 5-7; 9. Secondo G. MINAUD, op. cit., 56 ss., *digestus* farebbe invece riferimento a un ordine diverso da quello cronologico, e quindi a scritture contabili organizzate per materia.

²² In Plaut., *Curcul.*, 371 ss., Licone fa un rudimentale conto (*ratiuncula*) di "quantum aeris mihi sit quantumque alieni siet", concludendo di essere ricco... se non paga i creditori, come del resto usano fare i banchieri. In caso contrario, i debiti superano i crediti.

²³ È solo una supposizione, ma ce ne sono nel corpus di tavolette del forte di Vindolanda, ritrovato ad Hexham, presso il Vallo di Adriano, nel 1985. Cfr. A.K. BOWMAN, J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets (Tabulae Vindolenses II)*, London 1994, in particolare, 85.010.b; 85.018; 87.622.

²⁴ Sen., *Ben.*, 4.4.2.

²⁵ Collegato al *codex* era la cassaforte (*arca*), che ogni possidente aveva all'ingresso della casa (*tablinum*). Sicché, l'espressione "numerare ex arca" indicava un pagamento in contanti da parte del *paterfamilias*, di contro al pagamento tramite banca (*in foro*). Cfr. Cic., *Pro Roscio Am.*, 27.74: "Pretium dedit? Cui dedit? Per quem dedit? Unde aut quantum dedit?".

²⁶ D. 32.91.6 (Pap. 7 *resp.*).

²⁷ Cfr. G. MINAUD, op. cit., 70 s., porta a prova dell'articolazione del *codex* in conti analitici differenziati anche Cic., *Verr.*, 4.13.31: "in tabulis refert sese Quintus Tadius dedisse inssu istius dedisse inssu istius Graecis pictoribus"; e Plin., *Epist.*, 2.12.23: "accepisse sestertia mila decem foedissimo quidem titulo, nomine unguentarii titulus"; Sen., *Ben.*, 4-32.4: "Apud me istae expensorum acceptorumque rationem dispunguntur, ego, quid cui debeam scio".

²⁸ Cic., *Top.*, 3.16: il legato di tutto il denaro comprende solo il contante (*argentum in arca positum*), non anche i crediti (*argentum in tabulis*).

²⁹ Sen., *Ben.*, 4.32.4.

³⁰ Cic., *Att.*, 2.4.1: "expensum muneribus ferre".

³¹ Un'analoga commistione di conti in denaro e in specie è riscontrabile in Tab. Vindol. 85.034 (A.K. BOWMAN, J.D. THOMAS, cit., p. 120), che individua una rubrica "reditus castelli" in denaro e una "ratio frumenti" in moggi.

³² D. 32.99 pr. (Paul. *l. sing. de instr. sign.*). D. 33.10.10 (Iav. 3 *ex post. Lab.*): le spese di vestiario vengono registrate erroneamente (*expenso ferre*) nell'inventario della suppellettile. Ciononostante, il legato di suppellettile non si accresce del vestiario. Ciascun inventario doveva riportare in *expensum* il prezzo storico della cosa, e in *acceptum* l'eventuale prezzo di vendita. G. MINAUD, op. cit., 144 ss., sulla base della

provviste, ecc.).³³ Superato l'uso dei *nomina transscripticia*, il *codex* fu inteso come un *liber rationum domesticarum*,³⁴ che anche un sottoposto o una donna potevano tenere.³⁵ Quanto agli investimenti feneratizi, essi potevano essere così cospicui e frequenti, da richiedere la tenuta di uno speciale libro contabile: il *kalendarium*, che doveva essere normalmente un *volumen* di papiro. Il nome fa pensare ad uno scadenario delle partite creditorie, organizzato su base mensile.³⁶ Con esso erano custoditi altri documenti relativi ai prestiti, ad esempio quietanze (*apochae*), fideiussioni, contratti letterali e promesse scritte di pagamento (*cautiones*).³⁷ Del complesso dei beni destinati alla *foeneratio* facevano parte le risorse economiche destinate a quest'attività, le somme riscosse e non ancora reinvestite, i documenti e lo stesso schiavo addetto (*servus calendario praepositus*).³⁸

Ad alcuni degli schiavi, infatti, poteva essere anche attribuita una funzione collegata al mercato finanziario: cassiere, incaricato a ricevere prestiti (*mutuis accipiendis pecuniis praepositus*) o i depositi bancari (*institor apud mensam pecuniis accipiendis*), addetto all'attività feneratizia (*servus pecuniis faenerandis praepositus*), banchiere.³⁹

Per registrare l'operazione di "credere", si usava "scribere" il nome del debitore, la data e la somma versata - normalmente in contanti e non tramite banca ("domo ex arca") - nella colonna dell'*expensum*. Nei contratti letterali, probabilmente, il debitore annotava a sua volta nella sua contabilità, alla stessa data, la medesima somma in *acceptum*. L'*exactio* doveva tradursi nell'operazione inversa: il creditore richiedeva la somma (*reposcere*), la

normativa della *lex Aquilia de damno* (Gai. 3.218), ipotizza che i Romani erano in grado di contabilizzare l'ammortamento dello schiavo come fattore produttivo.

³³ D. 33.10.7 pr.-2 (Cels. 19 *dig.*).

³⁴ D. 26.7.46.5 (Paul. 9 *resp.*).

³⁵ Val. Max., *Facta*, 8.2.2. Cfr. R.M. THILO, op. cit., 197 ss.; 315 ss. Si vedano le *Tabellae Titianae Antracidis* (TpSulp. 60-65), estratti di *rationes domesticae* di una donna. Cfr. J.G. WOLF, *From the Recent Discovery of Documents in Pompeii: The tabellae of Titinia Antracis and the Suretyship of Epichares*, in *Roman Legal Tradition*, 82 (2004), p. 82 ss.

³⁶ Un frammento di *kalendarium* sembra essere TPSulp. 94 (del 42). Sul verso di una tavoletta cerata di Ercolano, G. Camodeca ha scoperto alcuni anni fa la quietanza rilasciata da Claudius Pierus a Cominius Primus, che aveva saldato un debito di 10.000 sesterzi "e[x] k[alendario]" (come risulta dall'*index* ad inchiostro. Nella *scriptura interior*, Pierus dichiara di avere incassato (*accepisse*) la somma dovuta "ex calendario Cn. Senti". Secondo Camodeca, Pierus avrebbe ricevuto il *kalendarium* confiscato al console Cn. Senti Saturninus, come premio della delazione nei suoi confronti. In questo modo, era diventato creditore di Comino, che aveva saldato tramite un proprio schiavo. Cfr. G. CAMODECA, *Delatores, praemia e processo senatorio de maiestate in una inedita tabula Herculensis di età neroniana*, in SDHI, 75 (2009), p. 381 ss. Un'idea di come dovesse presentarsi il *kalendarium* di un senatore romano potrebbe essere ricavata da documenti analoghi - ma in partita doppia - di epoca rinascimentale. Cfr., ad esempio A. ANTONELLI, *Il Giornale del Monte di Pietà di Bologna. Edizione e studi sul più antico registro contabile del Monte di Pietà di Bologna (1473-1519)*, 2003; oppure, sui *libri debitorum* della signoria dei Malatesta, M. CIAMBOTTI, A. FALCIONI, *Il sistema amministrativo e contabile nella signoria di Pandolfo III Malatesti (1358-1427)*, Milano 2013, p. 81 ss.

³⁷ Tra le scoperte principali riguardanti la contabilità romana figurano le tavolette del banchiere L. Cecilio Giocondo, scoperte a Pompei nel 1875; quelle di Ercolano pubblicate da G. Pugliese Carratelli e V. Arangio Ruiz; e quelle di Murecine, scoperte nel 1959, che costituiscono l'archivio dei Sulpicii. Quest'ultimo ci mostra come per i prestiti si ricorresse alla *stipulatio*, confermata da un chirografo "ex nomine facto", o da una *testatio*. Si usava anche produrre estratti dei libri contabili delle due parti, con *testationes* che confermarono ulteriormente i termini dell'affare.

³⁸ Cfr. G. GILIBERTI, *Legatum kalendarii. Mutuo feneratizio e struttura contabile del patrimonio nell'età del Principato*, Napoli 1984, p. 39 ss.

³⁹ D. 14.3.19.1-3 (Pap. 3 *resp.*). Anche il futuro papa Callisto esercitava la professione di banchiere, nell'interesse del suo padrone. Cfr. Hipp., *Refut. omn. haer.*, 9.12. Cfr. M. MORABITO, *Les esclaves privilégiés à travers le Digeste, témoins et acteurs d'une société en crise*, in *Index*, 13 (1985), p. 477 ss.

incassava, la riportava (*rescribere, referre*) nella pagina degli *accepta*.⁴⁰ Un debito poteva essere compensato da un credito (Sen., *Ben.*, 4.4.2).

3. Dalle fonti giuridiche, letterarie e archeologiche apprendiamo che un uomo ricco ricorreva ad un complesso sistema di scritture organizzate secondo una logica funzionale e gerarchica.⁴¹ Il patrimonio era, infatti, diviso in unità operative, ciascuna con la propria contabilità e il proprio responsabile: i vari fondi rustici, il portafoglio dei prestiti a interesse, le *tabernae*, i *peculia*.

Tutti i fatti di gestione delle varie unità del patrimonio dovevano essere registrati innanzitutto sotto l'aspetto di variazioni finanziarie, cioè tradursi in annotazioni nella sezione *accepta* (entrate e debiti) o *data* (uscite e crediti) del conto del dipendente e successivamente di quello padronale. Questo serviva a controllare che i dipendenti lavorassero e non frodassero il padrone, all'occorrenza offrivano informazioni ai terzi (clienti, acquirenti, conduttori, eredi, legatari, giudici). Ma un sistema del genere non bastava a dare informazioni al padrone e ai terzi sulle variazioni economiche, cioè sui costi e ricavi. C'era, come abbiamo detto, bisogno di altri conti, per rilevare le variazioni nella consistenza patrimoniale complessiva e per cercare di valutare l'aspetto economico della gestione, cioè il risultato che avevano conseguito i vari investimenti.

Tra padrone e *prepositus* - di solito uno schiavo o un liberto del principale - esisteva *naturaliter* un conto corrente. Ciò significa che, partendo da un saldo iniziale, ogni variazione attiva registrata nella contabilità del sottoposto si traduceva in un debito nei confronti del principale,⁴² che doveva essere saldato (*questum referre*)⁴³ a chiusura di

⁴⁰ Cfr. Plaut., *Asin.*, 2.4.439-440; Cic., *Verr.*, 1.39.102; Horat., *Sat.*, 2.3.69 ss.; Sen., *Epist.*, 10.81.3; 81.9-10. Secondo Priscian., *Inst. gramm.*, GL 2, lib. 10, 524.12, per indicare il rimborso del debito, nella terminologia contabile si usa il verbo *repungere*: "*quando vero de ratione vel calendario loquimur, 'repunxi' dicimus*". Cfr. P. JOUANIQUE, *Le codex accepti et expensi chez Cicéron. Étude d'histoire de la comptabilité*, in RH. 46 (1968), p. 5 ss.

⁴¹ In *Legatum kalendarii*, cit., p. 22 s., scrivevo: "Sappiamo che il *codex* si avvicinava ad essere una sorta di libro giornale... Ma ignoriamo, ad esempio, quali fossero i criteri adottati per mettere in relazione questo libro con gli inventari, e con i conti di varia natura che sintetizzavano l'attività economica affidata al *vilius*".

⁴² Cfr. P. JOUANIQUE, *La règle «Qui reçoit doit»: une survivance dans la comptabilité moderne*, in *Revue Belge de la Comptabilité et de l'informatique*, 2 (1986), p. 1-3 (estr.). Per lo *ius civile*, le obbligazioni tra servo e padrone e quello tra il sottoposto e gli estranei non erano direttamente coercibili: "*quod attinet ad ius civile, servi pro nulli habentur*": D. 50.17.32 (Ulp. 43 *ad Sab.*). Quindi, "*in personam servilem nulla cadit obligatio*": D. 50.17.22 pr. (Ulp. 28 *ad Sab.*). Di conseguenza, "*cum servo nulla actio est*": D. 50.17.107 (Gai. 1 *ad ed. prov.*). Ma si poteva considerare l'esistenza di obbligazioni naturali: D. 35.1.40.3 (Iav. 2 *ex post. Lab.*). In origine si trattava di obbligazioni che non determinavano un *oportere* in capo al sottoposto, ma rientravano semplicemente nella sfera giuridica del *dominus*, ed erano coercibili tramite l'*actio noxalis* rivolta contro il padrone. Ma nella realtà dei rapporti sociali, il servo era in grado di porre in essere dei negozi, per conto del padrone ed anche in nome proprio. Pur essendo incoercibili sulla base dello stretto *ius civile*, le obbligazioni tra il servo e il padrone potevano essere giuridicamente rilevanti, con conseguenze opponibili anche ai terzi. I postclassici le avrebbero senz'altro definite "*naturales obligationes*". Lo stesso si poteva dire dei crediti e debiti del servo nei confronti dell'estraneo. Si veda, ad esempio, il noto D. 44.7.14 (Ulp. 7 *disp.*), spesso sospettato di manipolazioni da parte dei compilatori: "*Servi ex delictis quidem obligantur et, si manumittantur, obligati remanent: ex contractibus autem civiliter quidem non obligantur, sed naturaliter et obligantur et obligant. Denique se servo, qui mihi mutuum pecuniam dederat, manumisso solvam, liberor*". In questo caso, al liberto spetta la *soluti retentio* nei confronti del creditore che avesse adempiuto precedentemente alla manumissione. Cfr. S. LONGO, *Il credito del servus nei confronti di un extraneus: 'naturale' creditum?*, in AUPA, 58 (2015), p. 133 ss. La frequenza dei rapporti d'affari con i sottoposti e l'autonomia di cui godevano molti di loro, rendevano inevitabile il ricorso a speciali mezzi di tutela del creditore, e parallelamente a

esercizio. Infine, la somma poteva essere girata nel conto capitale del padrone, oppure riaccreditata negli *accepta* del *praepositus*, come attivo del nuovo esercizio,⁴⁴ e quindi nuovo debito nei confronti del *dominus*. Il padrone poteva esigere anche la presentazione di resoconti mensili,⁴⁵ o esigere una tempestiva notifica degli affari più importanti perché fossero registrati nella contabilità principale.⁴⁶ Operazioni del genere non erano giuridicamente prive di conseguenze, perché incidavano sulla consistenza dei peculi, e - nel caso dell'esercizio di attività commerciali o finanziarie - sulla responsabilità del *dominus* nei confronti dei terzi. Un accurato esame della contabilità, comprendente la valutazione delle obbligazioni reciproche tra padrone e sottoposto, s'imponeva ogni volta che un testatore disponesse il legato di una *taberna*, di un *peculium*, di un *fundus instructus*.⁴⁷

A livello centrale, ciascuno dei conti e inventari dei sottoposti aveva un corrispondente, compilato da uno schiavo gerarchicamente superiore: il *dispensator*⁴⁸ o, nei maggiori complessi patrimoniali, l'*actor*.⁴⁹ Mediante la documentazione di casa, il padrone poteva ricostruire la storia del proprio patrimonio,⁵⁰ controllare periodicamente i risultati di gestione delle sue varie componenti e verificare la sua consistenza.⁵¹

Ogni responsabile delle strutture operative doveva rendere i conti⁵² al *procurator* o all'*actor* del padrone, cui era tenuto a fornire le scritture contabili, le ricevute, le cauzioni e ogni altro documento utile (*legendas offerre rationes*). In questo modo, avrebbe consentito di effettuare le verifiche del bilancio di esercizio (*computandas offerre rationes*). L'*actor* avrebbe esaminato i documenti insieme con lui (*rationes putare, cognoscere instrumenta*), spuntando i singoli importi e confrontando entrate ed uscite (*dispungere*).⁵³ Le operazioni si sarebbero concluse con il versamento del ricavo - del tutto parificato agli arretrati di un debito (*reliqua solvere*) - e con l'approvazione dell'amministratore (*subscribere rationes*).⁵⁴

sistemi atti a limitare la responsabilità del padrone nei confronti dei terzi. Il creditore dello schiavo si poteva rivalere nei confronti del padrone mediante le "*actiones adiecticiae qualitatis*": *exercitoria* (in caso di attività armatoriale), *institoria* (se il sottoposto fosse *praepositus* ad un'impresa commerciale non marittima), *tributoria* (per affari in cui il sottoposto avesse impiegato il proprio peculio, essendo il padrone a conoscenza), *quod iussu* (per singoli affari esplicitamente autorizzati dal *dominus*) e *de peculio aut de in rem verso* (nei limiti del valore del peculio, o quanto meno dell'effettivo vantaggio economico conseguito dal padrone). Cfr. in generale F. REDUZZI MEROLA, *Servo parere*, Napoli 1990.

⁴³ D. 2.13.4.2-3 (Ulp. 4 *ad ed.*) definisce "*quaestum referre*" l'operazione di trasferimento nei conti del *pater* da parte del figlio dell'attivo di gestione di una banca. Se avviene un fatto del genere, si deve presumere che la *mensa argentaria* sia del padre, ed è quindi lui che è tenuto all'esibizione dei conti in giudizio.

⁴⁴ In Pap. Lond. 131 recto, il gestore del fondo parte dal saldo dell'anno precedente ed elenca prima tutte le uscite, poi tutte le entrate del mese. Si veda il testo con commento in A. ŚWIDEREK, *La propriété foncière privée dans l'Égypte de Vespasien et sa technique agricole d'après P. Lond. 131 recto*, Wrocław 1960.

⁴⁵ Pap. Lond. 131 recto.

⁴⁶ In Petr., *Satyr.*, 53, Trimalcione esige che egli sia informato dell'acquisto di proprietà fondiarie non in sede di bilancio, ma entro sei mesi. In caso contrario, rifiuta di accollarsene il pagamento.

⁴⁷ Si veda, ad esempio, D. 32.41.6 (Scaev. 22 *dig.*): il testatore lascia per fedecommesso ai Maevii "tutto ciò che possiedo a Cadice". Del lascito fanno parte anche un fondo rustico e il *kalendarium* che si trova in esso? Ai Maevii spetta anche il denaro riscosso dai debitori e non ancora reinvestito? Secondo il giurista, tutto questo è dovuto.

⁴⁸ Cic., *Rep.*, 5.8.

⁴⁹ D. 40.7.40.3 (Scaev. 24 *dig.*).

⁵⁰ Cic., *Pro Font.*, 23.

⁵¹ Cic., *Pro Cluent.*, 30.82.

⁵² Su questa operazione, vedi D. 35.1.82 (Callistr. 2 *quaest.*).

⁵³ Cato, *Agric.*, 5.4: "*rationem cum domino crebro putet*"; D. 50.16.56 pr. (Ulp. 62 *ad ed.*): "*Cognoscere instrumenta est relegere et recognoscere: dispungere est conferre accepta et data*".

⁵⁴ Sen., *Epist.*, 20.10.

Un attivo di gestione comportava automaticamente un debito del conto nei confronti del libro contabile di livello superiore, che doveva essere rimborsato al momento della resa dei conti. Questo si esprimeva in un'operazione definita *pariatio*: la somma degli *accepta* doveva essere pari a quella degli *expensa*. Non risulta sufficientemente documentato la tecnica con la quale venivano registrati i passaggi di denaro da un conto all'altro (*conversio*).⁵⁵ Si può, però, supporre che, per "*paria facere*", occorresse che l'attivo di gestione fosse riversato nel conto cassa del padrone, o che il passivo venisse bilanciato da un'erogazione di altri fondi, magari tratti dal conto del peculio.⁵⁶ Quando il ricavo della gestione veniva effettivamente riscosso dal principale, esso era iscritto come *acceptum* nella sua contabilità e come *datum* in quella del *praepositus*. Se questo è vero, a differenza delle *rationes* dei vari sottoposti, il conto cassa del padrone poteva essere solo in attivo o in pareggio.

Nei patrimoni più grandi, gli *actores* rispondevano ad un amministratore generale (*dispensator*). In una scena del *Satyricon* di Petronio, il *dispensator* legge a Trimalcione un resoconto addirittura giornaliero degli avvenimenti principali verificatisi nelle sue sterminate proprietà: nascite di schiavi, raccolti di frumento, aggiogamento di buoi, eccetera. E non manca la registrazione di dieci milioni di sesterzi, messi in cassaforte, per i quali non si era ancora trovato modo di investirli.⁵⁷

Il *codex accepti et expensi* doveva contenere un bilancio generale (*summariae rationes, rationes breviarum*), nel quale si riversavano gli attivi di gestione delle varie 'aziende' e attività economiche dei sottoposti.⁵⁸ Esaminando i conti primari e gli eventuali sottoconti (anche un *servus peculiatas*, ad esempio, poteva avere uno schiavo con un peculio), l'*actor* poteva collazionare il tutto (*digerere*).⁵⁹ Il *codex* era affiancato da un inventario periodico del patrimonio (*liber patrimonii*),⁶⁰ comprendente un prospetto riepilogativo (*breviarium*), cioè un piano dei conti in grado di sintetizzare i risultati di gestione delle singole unità del patrimonio.⁶¹ Di sicuro, un documento riepilogativo, che mostrava l'intera struttura del patrimonio, assegnando un valore pecuniario a tutte le componenti, doveva servire anche per la dichiarazione fiscale (*forma censualis*).⁶²

Per concludere, direi che delle tecniche contabili in uso presso i Romani conosciamo ancora abbastanza poco. Sappiamo, invece, molto dei pregiudizi che essi nutrivano - o piuttosto, esibivano - nei confronti dell'arricchimento derivante da attività commerciali o finanziarie. Questo costituirà l'oggetto della mia prossima ricerca.

⁵⁵ D. 34.4.31.3 (Scaev. 14 *dig.*). Se non interveniva una *conversio*, valeva il principio che "*quod ex eadem causa exactum in tandem causa redisset*": D. 31.88 pr. (Scaev. 14 *dig.*). In D. 22.3.27 (Scaev. 33 *dig.*) la *conversio* di una somma "*de calendario in rem meam*" è un espediente per consentire un fedecommesso *contra legem*.

⁵⁶ D. 12.6.67.3 (Scaev. 5 *dig.*); D. 40.4.22 (Afric. 9 *quaest.*); D. 40.7.40.8 (Scaev. 24 *dig.*); Sen., *Epist.*, 10.81.

⁵⁷ Petr., *Sat.*, 53.1-9.

⁵⁸ D. 33.8.26 (Scaev. 3 *resp.*). Cfr. G. GILIBERTI, «*Faenus nomine filii*» e contabilità paterna in un frammento di *Scevola*, in J. ROSET ESTEVE (cur.), *Estudios en homenaje al Profesor Juan Iglesias*, vol. III, Madrid 1988, p. 1309 ss. Il peculio è, per Tuberone, l'insieme dei beni che il servo, con il permesso del padrone, ha a propria disposizione, "*separatum a rationibus dominicis*". Cfr. D. 15.1.5.4 (Ulp. 29 *ad ed.*). Cfr. R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, vol. III, Padova 1979, p. 15 ss.

⁵⁹ Cic., *Pro Roscio com.*, 9.

⁶⁰ Sen., *Ben.*, 7.10.5.

⁶¹ D. 47.5.15 pr. (Ulp. 62 *ad ed.*): i creditori immessi nella *bonorum possessio* hanno diritto a fare l'*anagraphè* del patrimonio, che sembra essere una sorta di *inventarium* dei conti. Allo stesso modo, il giovane Nerone voleva ricavare dal bilancio dello Stato un quadro delle entrate (*ratio quaestuum*) e delle spese da fare (*necessitas erogationum*): Tac., *Ann.*, 13.50.3.

⁶² D. 50.15.4 (Ulp. 3 *cens.*).